Allegato tecnico al Regolamento d'Istituto- Divieto di Fumo

1. Missione Educativa

Il regolamento sul divieto di fumo non è inteso come un mero strumento punitivo, ma come missione educativa volta al benessere integrale della persona. In linea con l'Art. 32 della Costituzione, la nostra scuola si impegna a garantire un ambiente dove la salute sia protetta come diritto fondamentale e dove ogni scelta sia guidata dalla consapevolezza e dal rispetto reciproco.

2. Dove e Cosa: I Confini del Divieto

Per costruire una comunità responsabile, è essenziale che i confini del divieto siano chiari e inequivocabili. La normativa vigente (D.L. 104/2013) estende la tutela a ogni angolo delle pertinenze scolastiche, senza distinzioni tra fumo tradizionale e nuove tecnologie.

Cosa è vietato	Dove è vietato
• **Sigarette tradizionali** e prodotti a base di tabacco. • **Sigarette elettroniche** (e-cigarettes/vape). • **Dispositivi a tabacco riscaldato** (es. IQOS).	• **Tutti i locali interni:** aule, laboratori, corridoi, uffici, palestre e servizi igienici. • **Aree di transito:** scale antincendio. • **Aree all'aperto di pertinenza:** cortili, ingressi e parcheggi interni al perimetro scolastico.

La trasparenza di queste regole rappresenta il primo fondamentale gradino di un percorso educativo condiviso tra scuola e famiglia.

---

3. Il Percorso Educativo-Sanzionatorio per gli Studenti

L'Istituto privilegia un approccio graduale che mira alla rieducazione e alla responsabilizzazione dello studente, prima di ricorrere alla sanzione amministrativa pecuniaria. Il percorso è così articolato:

1. **Prima infrazione:** Viene redatto un **richiamo scritto** tramite l'apposito modulo. (Allegato 1). L'evento viene annotato sul RE e comunicato tempestivamente alla famiglia tramite mail dal docente referente del fumo.
2. **Seconda infrazione:** Il docente referente inserisce **Nota disciplinare** sul RE e invia tempestivamente una comunicazione alla famiglia tramite mail.
3. **Terza infrazione e successive:** Qualora il comportamento illecito persista, il docente referente del fumo procederà con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge (Allegato 2) e con una Nota disciplinare sul RE

La docente referente del divieto di fumo annoterà su un registro i nomi degli alunni sanzionati, la data e il numero dell'infrazione.

Sebbene la priorità sia l'aspetto formativo, è doveroso ricordare che la violazione di una norma statale comporta responsabilità legali precise e costi economici definiti.

---

4. Sanzioni Amministrative e Aspetti Economici

In conformità con la Legge 584/1975 e la Legge Finanziaria 2005, le violazioni accertate comportano sanzioni pecuniarie amministrative. È importante notare che l'importo finale può aumentare a causa delle spese di procedimento.

Prospetto delle Sanzioni

- **Sanzione in misura ridotta:** Per chi effettua il pagamento entro 60 giorni, l'importo è di **€** 27,50
- **Sanzione con aggravanti:** Se l'infrazione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o **bambini fino a 12 anni**, l'importo raddoppia a **€ 110,00**.
- **Range edittale:** La legge prevede una variazione da un minimo di € 27,50 a un massimo di € 275,00 (fino a € 550,00 con aggravanti).

Il rispetto delle tempistiche di pagamento è cruciale per evitare che la pratica venga trasmessa al Prefetto, con conseguente aggravio dei costi.

---

5. Procedura di Pagamento e Ricorsi

Per i minorenni, la responsabilità finanziaria ricade interamente sulla **famiglia**~~,~~ alla quale verrà notificato il verbale unitamente alle istruzioni di pagamento.

- **Modalità di versamento:** Il pagamento può essere effettuato tramite **Modello F23 (codice tributo 131T)**, oppure direttamente presso la **Tesoreria Provinciale** o tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria stessa.
- **Causale:** È obbligatorio indicare: *"Infrazione al divieto di fumo – Liceo Tacito Roma - Verbale N…. del..."*.
- **Obbligo di ricevuta:** Una copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata a mano o per posta alla Segreteria Didattica entro 60 giorni. In mancanza di tale prova, la scuola è tenuta per legge a segnalare il mancato pagamento al Prefetto per la riscossione coattiva.
- **Ricorsi:** Entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato può presentare scritti difensivi o documenti al **Prefetto di Roma**.

La corretta gestione della procedura amministrativa riflette il rispetto dovuto alle istituzioni e al lavoro del personale incaricato della vigilanza.

---

6. Chi Vigila: Una Responsabilità Condivisa

La tutela della salute è un impegno collettivo. Sebbene il Dirigente Scolastico nomini uno o più docenti preposti, ogni membro del personale docente e ATA ha l'obbligo di vigilare e segnalare le infrazioni.

Il divieto è assoluto e vincola chiunque acceda alla scuola, inclusi genitori, esperti esterni e visitatori.